

INTERROGAZIONE

(a risposta scritta)

Al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, all'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità

Chiarimenti in merito alla crisi occupazione della società GH Catania srl

Premesso che:

a seguito del Decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18 - *Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità* - presso l'aeroporto di Catania-Fontanarossa "V. Bellini" operano attualmente quattro società di handling: ASC Handling s.r.l., Aviapartner Sicily s.r.l., Aviation Services s.p.a. e la GH Catania srl;

ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il contratto di solidarietà è stipulato dall'impresa mediante contratti collettivi aziendali che stabiliscono forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale o mensile, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale;

l'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, dispone il ricorso all'intervento straordinario di integrazione salariale esclusivamente quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da specifiche causali di intervento, tra le quali il contratto di solidarietà;

il Decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 luglio 2009, n. 46448, regola le modalità applicative di accesso al trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto contratti collettivi aziendali denominati contratti di solidarietà;

Rilevato che:

la GH Catania s.r.l. è una società che appartiene al gruppo di rilevanza nazionale GH Italia, che offre servizi ai passeggeri, servizi di rampa, controllo del carico ed operazioni di volo ed altri servizi di assistenza;

nel corso degli anni, nell'aeroporto catanese alla società di handling GH Catania s.r.l. ne sono state affiancate delle altre, di conseguenza, il numero dei lavoratori assunti è cresciuto e complessivamente risulta essere superiore alle reali esigenze organizzative aziendali;

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
XVIII LEGISLATURA

a causa della presenza di esuberi aziendali, la società GH Catania srl ha fatto ricorso ai contratti di solidarietà già in diversi occasioni, con conseguente riduzione delle ore lavorative a 12 ore settimanali;

Preso atto che:

a seguito di accordo sindacale intercorso in data 29 dicembre 2022, tra le organizzazioni sindacali e l'azienda stessa, “[...] *le parti convergono di dover gestire l'esubero aziendale in via prioritaria mediante ricorso, con accordo separato, all'ammortizzatore sociale della CIGS/CDS, di cui all'art. 21, comma 1, lett. c), D.Lgs. 148/2015 e s.m.i., [...]*”;

il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria avrà durata di 24 mesi, con decorrenza 01/01/2023 e scadenza 31/12/2024, prevedendo la sospensione del ricorso all'ammortizzatore sociale in caso di incremento della domanda di mercato;

l'esubero aziendale complessivamente rilevato, tra gli scali di Catania e di Comiso, ammonta a n. 135 FTE (*full time equivalent*), principalmente distribuito nello scalo catanese;

Considerato che:

nel 2022 l'aeroporto di Catania, duramente colpito dalla pandemia da Covid-19, con un calo del traffico di oltre due terzi rispetto ai livelli del 2019, ha oltrepassato i 10 milioni di passeggeri;

le vicende della compagnia Alitalia hanno inciso negativamente sulle aziende del comparto e del trasporto aereo e tra le associazioni sindacali nazionali del trasporto ed associazioni datoriali delle handling è emersa una situazione preoccupante per le società che operano con Alitalia tra cui GH Italia;

il ricorso ai contratti di solidarietà ha consentito di assecondare l'alternanza tra picchi di traffico aeroportuale a momenti di bassa/media intensità con periodi di alta intensità di traffico, consentendo di contenere il sovradimensionamento di manodopera;

un eventuale disordine organizzativo, a discapito dei lavoratori, comporta disorientamento e frustrazione ai lavoratori e alle loro famiglie, con la conseguenza di arrecare danni e disagi economici e sociali all'intero territorio;

i servizi offerti alle compagnie di volo e alla gestione aeroportuale dalle società di handling sono strumentali a garantire il diritto alla mobilità dei cittadini;

per gli affidamenti dei contratti di concessione e d'appalto di lavori e servizi possono essere inserite specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;

nel corso degli anni le società di handling possono alternarsi sarebbe opportuno costituire un bacino istituzionale, comprendente i lavoratori a tempo determinato o comunque con contratto precario;

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
XVIII LEGISLATURA

Tutto ciò premesso, rilevato, preso atto e considerato,

INTERROGA

il Presidente della Regione Siciliana, l'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e l'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità,

per sapere:

- se sono a conoscenza dei fatti;
- se intendono mettere in atto delle misure eccezionali, al fine di scongiurare la crisi occupazionale che sta interessando la società di handling aeroportuale;
- se non ritengono opportuno avviare un tavolo di lavoro tra enti pubblici interessati, organizzazioni sindacali, società di handling per costituire un bacino istituzionale di lavoratori, al fine di tutelare e salvaguardare gli stessi.

L'interrogante chiede che la trattazione venga fatta con urgenza.

Palermo, 3 gennaio 2023

Firmatari:

Jose Marano, Martina Ardizzone, Angelo Cambiano, Stefania Campo, Cristina Ciminnisi, Antonino De Luca, Nunzio Di Paola, Carlo Gilistro, Roberta Schillaci, Luigi Sunseri, Varrica Adriano.